

TI_GERICHTE 80.2000.205 vom 22. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2000.205

FR: TI_GERICHTE 80.2000.205 du 22 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 80.2000.205 del 22 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

maggio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2000 in materia di: tassazione speciale IC 94 presentato da: _____ composta da _____ e _____, _____, rappresentata dallo: studio legale _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. _____ svolgeva attività di autotrasportatore per la _____, della quale deteneva, al 1° gennaio 1993, 91 azioni. Cessava definitivamente la propria attività il 28 febbraio 1994. Il _____ 1995 decedeva. Il

E. 26

giugno 1995 l'Ufficio di tassazione di _____ notificava a _____ e per esso agli eredi la tassazione ordinaria 1993/94 e il 29 luglio 1996 la tassazione intermedia per cessazione d'attività a valere dal 1° marzo 1994. A sua volta, il 24 aprile 1997, l'Ufficio cantonale imposte di donazione e successione notificava agli eredi l'imposta di successione. 1.2. Il

E. 31

gennaio 1997 l'Ufficio di tassazione notificava poi alla vedova la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, l'intermedia 1995-96 per decesso del contribuente dal 1° ottobre 1995 e il 14 dicembre 1998 l'intermedia 1995-96 per inizio dell'attività della vedova dal 1° settembre 1996. Il 9 novembre 1998 l'Ufficio di tassazione le notificava infine la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98. Tutte queste tassazioni passavano incontestate in giudicato. 1.3. Nell'ambito degli accertamenti per la definizione della tassazione 1999/2000 l'Ufficio chiedeva e otteneva tempestivamente informazioni sulla provenienza dei capitali investiti dalla vedova in un'assicurazione a premio unico. Alla risposta che i capitali provenivano dalla vendita delle azioni della _____, il 13 dicembre 1999 l'autorità fiscale intimava a _____ l'imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia sia in materia di IC sia in materia di IFD per passaggio a privato delle azioni della _____ al momento della cessazione di attività del defunto marito. 1.4. 1.4.1. Il reclamo interposto contro la tassazione speciale 1994 in materia di IFD veniva accolto con decisione del 9 novembre 2000, poiché, secondo l'Ufficio di tassazione, il contribuente, tenuto conto della struttura della sua azienda (nessun dipendente

e cifra d'affari conseguita poco superiore ai fr. 100'000.-) non era obbligato a tenere la contabilità, venendo con ciò a mancare una condizione essenziale dell'assoggettamento.

1.4.2. Il reclamo in materia di IC veniva invece respinto con separata decisione di pari data.

1.4.3. Nel reclamo la contribuente sollevava: · innanzi tutto l'intervenuta prescrizione quinquennale della procedura di recupero; · in seguito, la violazione del diritto d'essere sentito non essendole stata data la possibilità di fornire le spiegazioni del caso; · inoltre, la natura privata delle 91 azioni della _____, sempre esposte nell'elenco titoli; · la natura di nuova e diversa valutazione di fatti noti e già precedentemente valutati della decisione impugnata L'Ufficio di tassazione contesta invece le tesi della reclamante, argomentando che: · non ci si trova in presenza di un caso di recupero d'imposta, ma di un normale caso di imposta annua intera e quindi non si può in concreto invocare la prescrizione; · i titoli, ai fini dell'imposta sulla sostanza, vengono sempre imposti secondo l'art. 55 LT e vengono pertanto sempre esposti, anche se di natura aziendale, nell'elenco titoli; · in caso di imposta annua intera nessun avviso preliminare deve essere notificato al contribuente, dato che i redditi oggetto di questa imposta devono essere indicati dalla dichiarazione d'imposta ordinaria; · le varie tassazioni notificate alla reclamante con la menzione "annulla e sostituisce" si riferiscono alla decisione del Tribunale delle espropriazioni che ha ridotto le stime degli immobili di _____; · l'accertamento del valore delle azioni può fare oggetto di diversa valutazione in periodi successivi. 2. 2.1. Con il presente, tempestivo ricorso _____ e _____, assistiti dall'avv. _____ e dal dott. _____.

_____, propongono l'annullamento della decisione su reclamo in materia di IC e della tassazione annua intera da essa tutelata. Avvertono che: · l'Ufficio di tassazione, in un caso analogo, si era già pronunciato sull'appartenenza della azioni _____ al patrimonio aziendale, in data 22 novembre 1993; · l'Ufficio di tassazione avrebbe pertanto dovuto stabilire immediatamente il valore delle azioni in ordine alla definizione della tassazione speciale; · l'Ufficio di tassazione aveva implicitamente accettato un valore nominale di fr. 9'100.- (fr. 100.- per azione); · i titoli sono sempre stati imposti al loro valore nominale fino e compresa la tassazione 1997-98; · l'aver sempre valutato le azioni al valore nominale dimostra chiaramente che la tassazione speciale è stata omessa a seguito del giudizio errato che alle azioni _____ non dovevano essere attribuite delle plusvalenze; · è inverosimile che il tassatore abbia tenuto in sospeso la tassazione speciale, vero essendo piuttosto che egli le ha considerate facenti parte della sostanza privata; · se è vero, come sostiene l'Ufficio di tassazione, che i redditi da assoggettare alla tassazione speciale devono essere indicati nella tassazione ordinaria, ne discenderebbe che la tassazione speciale deve sempre essere notificata assieme alla tassazione intermedia che la produce; · la tassazione speciale è avvenuta ben oltre cinque anni dall'invio della dichiarazione 1993-94; · comunque il numero delle azioni detenute è aumentato negli anni e le stesse sono state acquistate a un prezzo ben superiore al loro valore nominale; · l'Ufficio di tassazione avrebbe quindi quanto meno dovuto chiedere informazioni in proposito ai contribuenti, ciò che avrebbe costituito l'avvio della procedura di tassazione speciale; · l'Ufficio di tassazione ha di fatto eseguito una sorta di tassazione d'ufficio e che non può valere quale apertura della procedura di tassazione speciale la richiesta formulata nell'ambito della definizione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; · all'Ufficio di tassazione non rimaneva che la possibilità di procedere al recupero d'imposta, che sarebbe però stato inconciliabile con le norme di legge che lo reggono; · nemmeno al decesso del contribuente l'Ufficio di tassazione ha notificato alcunché ai contribuenti in relazione alle

azioni _____ e l'averlo fatto due anni e mezzo dopo la morte costituisce un caso di violazione del divieto di ritardo (CDT n. 237/93 del 27 ottobre 1993). 2.2. La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso, rilevando che: · con la cessazione dell'attività aziendale nel 1994 si è verificato il passaggio delle 91 azioni _____ dalla sfera aziendale in quella privata, pacifica essendo la natura aziendale delle azioni in questione, trattandosi di società operante nell'ambito dei trasporti come la ditta individuale del contribuente (v. caso _____); · il 13 dicembre 1999 l'Ufficio di tassazione ha proceduto a una valutazione del loro valore venale, definendolo in fr. 2'000.- cadauna di contro a un valore nominale di fr. 100.-, con un utile di fr. 172'900.-; · la tassazione speciale, pur non essendo stata notificata subito dopo l'intermedia, lo è stata comunque entro un termine ragionevole; · non si è assolutamente in presenza di un caso di recupero d'imposta; · dalla mancata notifica della tassazione speciale al contribuente al momento della cessazione dell'attività non si può dedurre che le azioni siano state considerate patrimonio privato; · vero è invece che la tassazione speciale è rimasta in sospenso e il fatto che sia stata eseguita solo dopo la vendita delle azioni da parte della vedova è ininfluenza per la tassazione speciale; · i titoli, ai fini dell'IC, vengono sempre iscritti nell'elenco titoli, indipendentemente dalla loro natura privata o aziendale; · la dichiarazione d'imposta ordinaria all'inizio del periodo vale sia per l'imposta ordinaria sia per l'ev. tassazione speciale per gli elementi di reddito che soggiacciono a tale imposta; · quindi l'invio del formulario vale quale primo atto di tassazione; · di conseguenza non è subentrata la prescrizione quinquennale, poiché gli elementi di reddito in questione appartengono alla dichiarazione 1995-96; · la tassazione notificata il 13 novembre 1999 altro non è che una normale tassazione speciale. 2.3. In sede di audizione le parti si sono confermate sostanzialmente nelle rispettive posizioni, la ricorrente producendo un ulteriore memoriale scritto in cui prende posizione sulle osservazioni della Divisione delle contribuzioni. 3. Prescrizione del diritto di tassare 3.1. Secondo l'art. 193 cpv. 1 LT 1994, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico. Un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (cfr. cpv. 4 lett. a). Analoga normativa era per altro prevista dall'art. 158 cpv. 1 e 3 LT 1976. Data l'identità delle due normative diviene superfluo pronunciarsi sulla questione di sapere quale sia la lex mitior e, a monte di ciò, se la prescrizione appartenga al diritto procedurale o al diritto materiale. 3.2. Tra le parti vi è divergenza sul momento in cui sarebbe sorto il diritto di imporre il profitto in capitale derivante dal presunto passaggio a privato delle 91 azioni della _____ posseduto dal defunto. 3.2.1. Secondo la ricorrente, l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto stabilire il valore delle azioni per la tassazione speciale già nel corso del 1993, quando ne stabilì la natura aziendale in un caso del tutto analogo; l'aver continuato a considerare le azioni al loro valore nominale starebbe a dimostrare che la tassazione speciale è stata omessa in base a un giudizio errato. 3.2.2. Questa Camera non può seguire questo argomento ricorsuale. Vero è che l'Ufficio di tassazione non ha affrontato quando _____ era ancora in vita la questione della natura delle 91 azioni della _____, anche se il problema si era già posto almeno in un caso del tutto analogo. Da questa circostanza non si può tuttavia dedurre che l'Ufficio di tassazione abbia ammesso attraverso una valutazione errata o quanto meno implicitamente che le azioni nel caso di _____ facevano parte della sostanza privata e non di quella aziendale. Più

semplicemente, l'autorità di tassazione non ha affrontato il problema, poiché in effetti non era attuale, non era cioè necessario porsi. Per almeno un paio di ragioni: · poiché il contribuente non era stato considerato obbligato dall'Ufficio di tassazione a tenere la contabilità sia per la struttura aziendale (lavoratore in proprio) sia per l'entità della cifra d'affari (di poco superiore a centomila franchi), con la conseguenza - non lo si dimentichi - che la tassazione speciale non ha potuto essere intrapresa, in assenza di questa condizione (obbligo di tenere la contabilità), in materia di IFD, e · poiché, comunque, per l'IC, i titoli vengono sempre iscritti nell'elenco titoli, indipendentemente dalla loro natura aziendale o privata.

3.2.3. Il problema della qualifica dei titoli (azioni _____) si è posto ineluttabilmente per effetto della cessazione dell'attività lucrativa indipendente nel febbraio del 1994. Ne viene quindi, con riferimento alla prescrizione del diritto di tassare, che la prescrizione sarebbe intervenuta, se non interrotta, alla fine del 1999. La tassazione speciale è stata intimata prima della scadenza del termine e, meglio, il 13 dicembre 1999. L'eccezione di prescrizione si rivela pertanto infondata.

3.2.4. Vero è che la ricorrente sostiene che la tassazione speciale deve essere notificata assieme alla tassazione intermedia. Tale obbligo procedurale di notificare nello stesso momento tassazione intermedia e tassazione speciale non è sancito da nessun disposto di legge. Esso non può e non deve d'altronde essere confuso con il motivo che dà luogo alla tassazione intermedia, vale a dire la cessazione dell'attività indipendente, che provoca nel contempo il passaggio a privato della sostanza aziendale e ne fa nascere la tassazione speciale. Ci si trova quindi di fronte a un unico motivo che provoca due diverse procedure di tassazione: quella intermedia con modifica dei fattori della tassazione ordinaria toccati dal motivo dell'intermedia e quella speciale, ma non, come in un certo senso vorrebbe la ricorrente, a un'unica procedura a due facce da intraprendere e notificare per così dire in modo unitario.

3.2.5. Né possono essere seguite le ulteriori argomentazioni della ricorrente in merito all'obbligo di dichiarare il profitto in capitale. La legge allora applicabile, segnatamente l'art. 101 LT 1976 non prevede alcun obbligo procedurale del contribuente di presentare una dichiarazione d'imposta del profitto in capitale. La norma si limita a stabilire il diritto dell'Autorità fiscale di notificare una tassazione annua intera in caso di intermedia o a fine assoggettamento, quando dall'incarto ne rileva gli estremi, vale a dire quando dalla dichiarazione d'imposta del periodo fiscale successivo e dai relativi allegati rileva che il contribuente ha cessato l'attività o non adempie più i requisiti dell'assoggettamento alla sovranità fiscale del Cantone. Non diversamente la nuova LT del 1994, che all'art. 57 riprende sostanzialmente la precedente normativa, per altro già conforme all'art. 18 LAID (cfr. Messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, p. 44). Le norme procedurali del vecchio e del nuovo diritto non prevedono, dal canto loro, alcuna disposizione che disciplina le modalità della tassazione annua intera, segnatamente che preveda un obbligo del contribuente di dichiarare. Le norme procedurali sono al riguardo silenti, limitandosi ad elencare gli allegati che il contribuente deve produrre con la dichiarazione d'imposta ordinaria (cfr. art. 199 LT 1994; art. 167 LT 1976), come pure a stabilire l'obbligo di collaborare, segnatamente a domanda dell'autorità di tassazione (cfr. art. 200 n. LT 1994; art. 168 LT 1976). Al di là di quest'obbligo generale di collaborazione, né la nuova né la vecchia legge tributaria cantonale contengono p. es. una norma simile a quella contenuta nella legge argoviese, che prevede, invero assai lapidariamente, che il contribuente produca in relazione alla tassazione annua intera tutti i documenti necessari per la tassazione (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 1010), senza per altro disciplinare una speciale procedura

di tassazione. In altre parole, si può quindi concludere su questo punto affermando che attraverso la tassazione annua il legislatore ha inteso conferire di fatto al fisco la facoltà di imporre, senza che fosse necessario stabilire specifiche norme procedurali, quei proventi straordinari e unici (risultanti dalla documentazione prodotta dal contribuente con la dichiarazione d'imposta), che altrimenti cadrebbero, per effetto della tassazione intermedia o della cessazione dell'attività, in una situazione di vuoto contributivo.

3.2.6. Con memoria del 22 marzo 2001 il patrocinatore del ricorrente ha attirato l'attenzione di questa Camera sulla sentenza del 2 febbraio 2001, con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il ricorso degli eredi _____ contro la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 1994, poiché nel frattempo era cresciuta in giudicato la decisione su reclamo del 9 novembre 2000 con cui l'Ufficio di tassazione decideva di non prelevare l'imposta federale diretta sui profitti in capitale secondo l'art. 43 DIFD. Tale decisione, come si è visto in narrativa, era motivata dal fatto che la ditta individuale che fu di _____ non era obbligata in considerazione della ridotta cifra d'affari a tenere la contabilità. Se è certo corretto tener conto per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG della decisione in materia di IFD, che per i motivi appena accennati è risultata favorevole alla ricorrente, non si può nondimeno trarre da tale circostanza conclusione vincolante in materia di IC. In effetti, la LT 1974, così come d'altronde l'attuale ed anche la LIFD, entrata in vigore il 1° gennaio 1995 in sostituzione del DIFD non pongono (più) quale condizione essenziale per il prelievo dell'imposta sul profitto in capitale l'obbligo di tenere la contabilità. Non è quindi possibile dedurre dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 2 febbraio 2001 la conclusione che la partecipazione _____ della ditta individuale _____ fosse stata considerata per l'IFD di natura aziendale, ma soltanto, come si è appena detto, che non era imponibile in assenza di una condizione essenziale d'altra natura.

4. Natura aziendale dei titoli

4.1. Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quale reddito da attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Secondo gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente.

4.2. Di massima, devono essere adempite le seguenti tre condizioni: a) che il contribuente eserciti in modo indipendente un commercio, un'industria o un'azienda oppure eserciti una professione liberale; b) che abbia alienato o realizzato un bene di natura aziendale; c) che mediante l'operazione abbia conseguito un utile (si vedano in generale e con particolare riferimento alla nozione di bene aziendale: ASA 54 45, consid. 1, 49 72, 41 115; Reich, Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in SJZ, vol. 80, 1984, p. 221; Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, ad art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, n° 93 ss., p. 120; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 cpv. 1 lett. d, n° 150, p. 362; Pichon, Fortune commerciale et fortune privée, in RF 43 263 ss.; Höhn, Die Abgrenzung von Vermögensertrag und Kapitalgewinn im Einkommenssteuerrecht, in ASA 50 531).

4.3. 4.3.1. La distinzione tra bene privato e bene aziendale non è sempre chiara e l'attribuzione di un bene specifico alla sfera privata piuttosto che a quella commerciale, e viceversa, non sempre è di facile attuazione (CDT n. 301 del 10 dicembre 1991 in re R.A.; CDT n. 156 del 28 luglio 1993 in

re M. G.; CDT n. 138 del 28 luglio 1993 in re R. R.). Ciò vale in particolare per i cosiddetti beni alternativi, per quei beni cioè che non rientrano esclusivamente nell'una o nell'altra sfera di interessi. Nel novero dei beni alternativi rientrano anche le quote di partecipazione a società di persone e le azioni di società di capitali (cfr. Reich , Die Abgrenzung von Geschäft und Privatvermögen im Einkommensteuerrecht, in SJZ , vol. 80, 1984, p. 222; Känzig , Wehrsteuer, ad art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, n° 151, p. 362; inoltre, StE 1987 B 23.2 Nr. 4; StE 1996 B 23.2 Nr. 17, consid. 5).

4.3.2. Secondo costante giurisprudenza, l'assegnazione di un bene alternativo all'una o all'altra sfera deve avvenire secondo criteri oggettivi. La provenienza dell'attivo in questione o il modo in cui viene contabilizzato non rivestono importanza determinante. Determinante é piuttosto la destinazione conferita al bene in questione nell'azienda. Di conseguenza é sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale qualsiasi bene acquistato a scopi commerciali e che serve direttamente o indirettamente all'azienda (cfr. DTF 94 I 464; ASA 44 p. 205; StE 1991 B 23.2. Nr. 9; Reich , op. cit., p. 227, Nr. 5). Il Tribunale federale ha così incluso nella sostanza commerciale del titolare di una ditta individuale la partecipazione determinante al capitale azionario di una società anonima perché entrambe le aziende facevano parte dello stesso ramo di attività ed erano soggette a direzione unica (cfr. ASA 49 p. 72 ss.). Alla stessa conclusione é giunto nel caso di un contribuente che, oltre ad essere titolare di un grosso commercio del fieno, d'un importante allevamento di maiali di ingrasso e di un'impresa di trasporti, gestiva accessoriamente un'azienda agricola. Il Tribunale federale ha sottolineato che lo stretto legame esistente tra attività principale e accessoria fa sì che i beni legati a quest'ultima rientrino nel suo patrimonio aziendale (cfr. ASA 54 p. 44 ss.). Ha pure considerato assoggettabile all'imposta sui profitti in capitale il notaio che partecipa con un architetto e dei costruttori edili a delle società immobiliari, al fine di occuparsi della redazione dei rogiti e della futura amministrazione degli stabili (cfr. ASA 41 p. 117 ss.).

4.3.3. A sua volta il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, applicando criteri sostanzialmente analoghi a quelli in vigore in materia di IFD e di IC-TI (StE 1991 B 23.2. Nr. 9), ha ritenuto che il criterio determinante per assegnare un bene alternativo alla sostanza privata o commerciale consiste nel fondare la decisione sulla volontà del contribuente oggettivamente manifestata e realizzata (StE 1991 B 23.2 Nr. 9, consid. 3a; Reich, op. cit., p. 226). Il modo in cui un attivo é contabilizzato assurge così a indizio di una certa rilevanza, anche se non determinante, della volontà del contribuente (Reich , op. cit., p. 226; StE 1996 B 23.2 Nr. 17, consid. 4; inoltre, con riferimento alla deduzione delle perdite, ASA 63 - 1994 - p. 37 = RF 1993 p. 524 = RDAF 51 / 1995 p. 30).

4.3.4. Ancora recentemente questa Camera ha confermato che un contribuente che svolge l'attività di assuntore postale, se cede le azioni di una società, da lui stesso costituita con lo scopo di esercitare linee automobilistiche per il trasporto di persone e di messaggeria quale assuntrice _____, il trasporto di scolari e il servizio calla neve, realizza un utile in capitale relativo alla sostanza commerciale, sebbene tali partecipazioni non fossero contabilizzate fra gli attivi della sua attività indipendente. Lo stretto legame fra quest'ultima attività e quella della società anonima ceduta ne indicano infatti il carattere commerciale e non privato (CDT n. _____ del 7 novembre 2000 in re S. e L. St., confermata dal Tribunale federale con STF del 19 aprile 2001).

4.4. In concreto la natura aziendale della partecipazione del defunto _____ appare fuori di discussione e non sembra neppure essere contestata, dato che svolgeva attività di autotrasportatore indipendente e la _____ era attiva nel medesimo ambito. Vero é che la ricorrente sostiene che il ritardato agire dell'Ufficio di tassazione

dovrebbe essere interpretato quale implicita valutazione del carattere privato della partecipazione azionaria alla _____. L'argomento non è tuttavia di pregio per quanto detto in precedenza. Certo, l'Ufficio di tassazione ha atteso quasi lo scoccare della prescrizione prima di agire, il che potrebbe tutt'al più far pensare a una disattenzione, ma non modificare nella sostanza il carattere della partecipazione. D'altra parte, in occasione dell'udienza del 21 febbraio 2001 la responsabile dell'Ufficio di tassazione di _____ ha avuto modo di spiegare, in modo che a questa Camera è parso del tutto convincente, le ragioni di carattere non giuridico, bensì economico e umanitario, che hanno indotto a tenere in per così dire sospeso la tassazione e sulle quali non mette conto ritornare in questa sede.

5. Valutazione dei titoli 5.1. In occasione dell'udienza del 21 febbraio 2001 la ricorrente ha contestato anche il calcolo dell'utile derivante dal passaggio a privato dei titoli _____, rilevando che il valore venale delle azioni dovrebbe essere corretto verso il basso per tener conto in modo adeguato delle valutazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il valore medio d'acquisto delle azioni dovrebbe a sua volta essere elevato a fr. 258,40, tenuto conto che le azioni della _____ sono state acquistate in periodi diversi tra il 1978 e il 1993.

5.2. Il passaggio a privato delle azioni è avvenuto al momento della cessazione dell'attività indipendente da parte del contribuente e, meglio, il 28 febbraio del 1994. L'Ufficio di tassazione ha attribuito alle azioni un valore venale di fr. 2'000.- cadauna e ha dedotto da questo importo il valore nominale di fr. 100.- per azione. Orbene, le azioni della _____ avevano al 1° gennaio 1993 un valore venale di fr. 1'100.- e al 1° gennaio 1995 di fr. 2'300.-, con un aumento in due anni di fr. 1'200.-, con un incremento lineare di fr. 50.- al mese in due anni. Si giustifica pertanto di prendere come valore quello corrispondente all'incremento lineare medio intervenuto tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1995, pari a fr. 700.- (fr. 50.- x 14 mesi). Il valore della singola azione al 28 febbraio 1994 può quindi essere stabilito in fr. 1'800.-, per cui la partecipazione, al momento del passaggio a privato, aveva un valore di fr. 163'800.-. Quanto al valore d'acquisto delle azioni, dopo l'udienza il patrocinatore della ricorrente ha prodotto uno schema riassuntivo dal quale risulta il valore d'acquisto delle azioni nelle diverse epoche in cui è avvenuto. Esso ammonta complessivamente a fr. 23'514.-. Questa Camera non ha motivo di non attenersi a tale ricostruzione, che appare precisa e che indica anche valori d'acquisto inferiori al valore nominale, p. es. per le azioni comprate a fine 1983 (ca. fr. 1,93 cadauna) e a fine 1984 (ca. fr. 72,70 cadauna). L'utile conseguito con il passaggio a privato può pertanto essere stabilito, secondo questa Camera, in fr. 140'286.-, invece che in fr. 172'900.-, come invece stabilito dall'Ufficio di tassazione non conoscendo per altro il valore d'acquisto delle azioni, documentato soltanto in questa sede. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 novembre 2000, è riformata nel senso che il reddito imponibile è fissato in fr. 140'286.-.

2. Le spese processuali consistenti: a. nella
tassa di giustizia di _____ fr. 600.- b. nelle spese di cancelleria di _____
complessivi fr. 90.- per un totale di _____ fr. 690.-
sono a carico della ricorrente e in ragione di due terzi.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: _____ Il segretario: _____